



COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 20.05.2016

ART. 1 PRINCIPIO GENERALE

ART. 2 FINALITA'

ART. 3 COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE

ART. 4 NOMINA E DURATA

ART. 5 ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 6 L'ASSEMBLEA

ART. 7 IL PRESIDENTE

ART. 8 IL SEGRETARIO

ART. 9 COMPETENZE DELLE CONSULTE

ART. 10 VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 11 ESCLUSIONE DI COMPENSI

ART. 12 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 PRINCIPIO GENERALE

Il presente regolamento attua le disposizioni previste dall'art. 43 dello Statuto Comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione.

Il Comune di Cinquefrondi ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

Le Consulte cittadine costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano parte attiva nel territorio e della comunità.

ART. 2 FINALITA'

Le Consulte Comunali sono degli organismi che hanno una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'amministrazione cittadina.

Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle associazioni locali e dei singoli cittadini dell'amministrazione locale.

In particolare, compito delle Consulte, è quello di favorire ed incrementare tutte le iniziative che hanno come finalità quella di garantire la crescita civica della comunità di riferimento.

ART. 3 COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE

L'istituzione delle Consulte avviene a seguito di bando pubblico del Sindaco rivolto ai cittadini onde verificarne l'interesse ad individuare i soggetti, singoli o associati, che richiedono di farne parte.

Le materie e i settori di interesse potranno riguardare:

- Politiche Sociali ed immigrazione;
- Cultura e beni culturali;
- Attività produttive e commercio;
- Istruzione e formazione;
- Tutela dell'ambiente e patrimonio naturalistico;
- Sport e tempo libero;
- Pari opportunità;
- Legalità.

Alle Consulte possono iscriversi tutti i cittadini, ivi compresi i migranti, che abbiano superato i 16 anni di età e che siano residenti o che, pur se non residenti, interagiscano per motivi lavorativi, sportivi o di studio con la realtà cittadina.

Alle Consulte possono partecipare, inoltre, i rappresentanti degli ordini professionali, esperti, operatori del settore.

Sulla base delle domande di adesione, il Sindaco rende nota, con avviso pubblico, la composizione della Consulta e fissa la data della prima Assemblea.

Successive richieste di adesione dovranno essere indirizzate, per iscritto, direttamente al Presidente della Consulta, che provvederà, periodicamente alla trasmissione dei nuovi dati all'Ufficio del Sindaco per l'aggiornamento della composizione della Consulta.

ART. 4 NOMINA E DURATA

Le Consulte restano in carica per 2 (due) anni. Esse decadono dalle proprie funzioni qualora si dimetta la maggioranza

I membri della Consulta cessano in caso di impedimento permanente, decesso o decadenza per accertata incompatibilità o dopo tre assenze ingiustificate consecutive. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti che non risultino più collegati ad alcuna Associazione o gruppo di promozione sociale o nel caso i soggetti giuridici da essi rappresentati cessino la loro attività. L'Assemblea, anche su proposta del Sindaco, può deliberare la decadenza di un componente ivi compreso il Presidente, nel caso di condotta contraria alle norme statutarie. La decadenza del Presidente comporta automaticamente anche la decadenza del Segretario.

ART. 5 ORGANI DELLA CONSULTA

Gli Organi della Consulta sono:

- a. L'Assemblea
- b. Il Presidente
- c. Il Segretario

ART. 6 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta. Si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni sei mesi e in seduta straordinaria nei casi seguenti:

- Allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri. La richiesta sarà indirizzata al Presidente che provvederà alla convocazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta.

- In seguito a specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale che provvederà a fornire alla Consulta, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione, affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati.
- Su richiesta del Presidente della Consulta quando, per la rilevanza dell'argomento e dell'interesse, ritenga insufficiente il solo supporto dei gruppi di lavoro, di cui ai commi successivi.

All'Assemblea possono essere invitati singoli gruppi o associazioni, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Gli invitati all'Assemblea possono essere proposti sia dai componenti dell'Assemblea, sia del Presidente.

L'Assemblea potrà ascoltare richieste di cittadini, di consulte già istituite, o di gruppi, su problemi e situazioni inerenti le problematiche specifiche di ciascuna Consulta.

L'Assemblea, nel caso se ne presenti la necessità, può organizzarsi in gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro potranno ampliare la loro composizione accettando la collaborazione a titolo gratuito di persone particolarmente competenti esterne alla Consulta. Tali esperti non avranno diritto al voto in sede di decisioni interne al gruppo o all'Assemblea.

Le decisioni, nell'ambito del gruppo, saranno prese a maggioranza semplice, con l'impegno di illustrare all'Assemblea i criteri adottati e le motivazioni, e con il diritto dei componenti in disaccordo di comunicare all'Assemblea il loro punto di vista.

ART. 7 IL PRESIDENTE

La Consulta è presieduta dal Presidente.

Il Presidente viene nominato all'interno della Consulta stessa.

Il Presidente è il rappresentante ufficiale della Consulta e fa parte di diritto di tutti i gruppi di lavoro eventualmente costituiti e si fa carico:

- Delle convocazioni del gruppo che coordina;
- Di predisporre gli atti e la documentazione necessaria;
- Di predisporre la redazione dei verbali delle sedute di lavoro;
- Di conservare ed ordinare la documentazione relativa agli atti del gruppo;
- Di predisporre la redazione di relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il Presidente predisporre l'ordine del giorno della riunione, convoca e presiede l'Assemblea della Consulta sentito il Sindaco.

Il Presidente resta in carica quanto la Consulta (vedi Art. 4), salvo provvedimento emesso dal Sindaco.

Per il disbrigo delle pratiche e la redazione degli atti, il Presidente si avvale dell'opera di un Segretario scelto tra i componenti della Consulta, che rimane in carica quanto il Presidente, salvo motivata revoca o proprie motivate dimissioni.

ART. 8 IL SEGRETARIO

Il Presidente ha facoltà di nominare una persona di sua fiducia, tra i membri della consulta, per svolgere le funzioni di Segretario della Consulta. Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente Art.7 ed assiste alle sedute dell'Assemblea. Egli ha il compito di redigere un verbale sommario sull'andamento della seduta dell'Assemblea e lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale deve essere letto e posto in approvazione in ogni riunione successiva a quella a cui si riferisce. Il verbale rimarrà agli atti, a disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo. Una copia dovrà essere depositata nell'Ufficio comunale predisposto.

ART. 9 COMPETENZE DELLE CONSULTE

Le Consulte, relativamente al settore di competenza, svolgono le seguenti attività:

- Promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale della comunità;
- Promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e pubblicizzano le iniziative concordate con l'Amministrazione
- Possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;
- Promuovono il coordinamento tra le stesse consulte per materie di competenza comune;
- Si pronunciano sulle questioni che gli Organi comunali ritengono di dovergli sottoporre;
- Presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Le stesse sono trasmesse, attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta per competenza. Entro 30 giorni dalla data di inoltro, la Giunta decide sull'ammissibilità della proposta. La decisione adottata è comunicata dal Sindaco e se negativa devono essere note le motivazioni;
- Possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli Organi della Consulta, dipendenti comunali, consiglieri e/o assessori, esperti di settore non facenti parte della Consulta.

ART. 10 VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute delle consulte sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte alla discussione e alla votazione, salvo autorizzazione del Presidente. La seduta della Consulta si apre all'ora fissata nell'avviso della convocazione.

La decisione sono valide quando riportano la maggioranza dei presenti alla riunione. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario di cui al precedente Art.8 che redige i verbali firmandoli insieme al presidente e ne cura la conservazione garantendo l'accesso agli aventi diritto.

ART. 11 ESCLUSIONE DI COMPENSI

La partecipazione alle Consulte cittadine è gratuita.

Non sono corrisposti compensi, né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.

Il Sindaco, gli Assessori, ed i Consiglieri che partecipano alle riunioni delle consulte non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso e atto giustificativo.

ART. 12 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- Prendere in considerazione pareri scritti dall'Assemblea della Consulta relativamente alle materie di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;
- Pubblicizzare le iniziative concordate con l'Amministrazione;
- Mettere a disposizione, i Funzionari, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta, il presidente del Consiglio per supporto tecnico-amministrativo.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Viene pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune affinché tutta la cittadinanza possa prenderne visione.